



Tarcento, 23 novembre 2022
Prot. 747/22

Comunicazione PEC

Spett.le
MAT 2021 SRLS
Via Musoni, 12
33043 Cividale del Friuli

PEC: mat2021@pec.it

**Oggetto: PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19.
SSL 2014-2020, Sottomisura 19.2, Azione 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli” (pubblicato sul BUR n. 45 del 10/11/2021). Aiuti in conto capitale a titolo de minimis.
Codice Concessione RNA-COR n. 9526246
CUP: D82G22000020007
Concessione del finanziamento.**

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria Decisione di Esecuzione C(2022) 5679 final del 01/08/2022, della quale si è preso atto con delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 26/08/2022;

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 agosto 2016, che approva il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”;

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016;

Visti i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN del 08 agosto 2018, n. 117 del 26/02/2019, n.2697/AGFOR del 12/04/2021 e n. 6310/AGFOR del 15/09/2021 che autorizzano rispettivamente la variante n. 1, n. 2, n. 3 e n.4 alla SSL del GAL Torre Natisone;

Visto il bando dell'Azione 2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti

singoli” della SSL, approvato con deliberazione del CdA n. 205.01 del 28/09/2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 45 in data 10 novembre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 avente ad oggetto i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Considerato che a fronte del bando approvato con deliberazione del CdA n. 205.01 del 28/09/2021 si è dato corso agli adempimenti istruttori;

Richiamata in particolare la **domanda di sostegno n. 24250005170** rilasciata in data 09/02/2022, presentata dalla MAT 2021 SRLS (CUAA 03031970308), per un importo di euro 26.400,00 a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro 44.000,00;

Vista la nota PEC del 10/02/2022 (ns prot. 145/22 del 10/02/2022) attraverso la quale il CAA segnala l'errato calcolo del sostegno automaticamente eseguito dal portale SIAN nella percentuale del 95% anziché del 60% previsto dal bando per i soggetti non pubblici;

Preso atto che la Società MAT 2021 Srls ha presentato domanda di sostegno a valere su un progetto singolo;

Vista la nota prot. 303/22 del 08/04/2022 con la quale il GAL comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità di spese e punteggi di data 25/10/2022 (n. prot. 698/22);

Vista la check list istruttoria redatta in data **07 novembre 2022** che quantifica quale costo ammissibile dell'operazione di cui trattasi, l'importo di euro **43.399,00**;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Torre Natisone Gal n. 219.01, di data 09/11/2022, pubblicata sul BUR n. 47 del 23/11/2022, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Considerato che risulta ammessa a finanziamento l'operazione presentata dalla Società MAT 2021 Srls (CUAA 03031970308);

Considerato che all'operazione oggetto della domanda di sostegno è attribuito il **CODICE CUP n. D82G22000020007**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;

Considerato che gli aiuti riferiti alla misura e relativo bando in oggetto sono concessi a titolo *de minimis*, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;

Atteso che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 2 del succitato Decreto, contiene le informazioni relative agli aiuti *de minimis*;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto in parola il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del RNA, attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR” che, nel caso di specie, riporta il numero 9526246;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto, il soggetto concedente, nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis*, è tenuto ad avvalersi del supporto del RNA, in particolare attraverso la Visura *de minimis*;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di cui sopra e che dalle stesse non sono emersi elementi in grado di incidere sull'importo concedibile, così come risultante dall'attività istruttoria della domanda di sostegno di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione sulla rete internet degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione del sostegno;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il costo ammissibile dell'operazione oggetto della domanda di sostegno n. **24250005170**, avente ad oggetto "Miglioramento dell'accoglienza in rifugio alpino escursionistico – Guglielmo e Giovanni Pelizzo", è pari a euro **43.339,00**.
2. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone a favore della Società MAT 2021 Srls (CUAA 03031970308) la concessione di un sostegno di euro **26.039,40 (ventiseimilatrentanove/40)**, pari all' 60% della spesa riconosciuta ammissibile, a valere sulla domanda di sostegno n. **24250005170**.
3. La quota del sostegno di euro **26.039,40** fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 2.3 della SSL di Torre Natisone Gal, cofinanziato dall'Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall'organismo pagatore (Ag.E.A.).
4. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini:
 - a) avvio dell'operazione entro **2 mesi** dalla data del presente provvedimento ossia **entro 23/01/2023**, a pena di revoca (art. 5, comma 1 dell'Allegato A) al bando "Disposizioni attuative");
 - b) **conclusione e rendicontazione dell'operazione entro il giorno 30/06/2023, attuale scadenza della Strategia di sviluppo locale 2014/2020 del GAL;**
5. Le richieste di proroga dei termini di cui al precedente punto presentate dal beneficiario al GAL sono regolamentate dall'art. 6 dell'Allegato A del bando;
6. Le richieste di variante sostanziale vanno presentate al GAL secondo le modalità di cui all'art. 7 dell'Allegato A al bando. L'art. 8 dell'Allegato A al bando disciplina le varianti non sostanziali;
7. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni essenziali previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017:
 - a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
 - b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
 - c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
 - d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti all'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
 - e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - f) impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo (art. 20 dell'Allegato A al bando).
8. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni accessori previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017:
 - a) impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata;
 - b) impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;
 - c) impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione;
 - d) impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa;
 - e) **impegno a trasmettere le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, entro il 15 luglio e 15 gennaio di ogni anno (dati relativi rispettivamente al primo e al secondo semestre di ciascuna annualità);**
 - f) impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
 - g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione previsti dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i., ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 1. riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e il logo Leader;

2. fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
3. collocare, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, esporre una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

I poster, le targhe, i siti web ed il materiale di informazione e comunicazione devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i. e dal manuale d'utilizzo del logotipo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FVG.

9. Gli interventi finanziati non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 16 dell'Allegato A al bando). Nella definizione di finanziamento pubblico rientra qualsiasi aiuto concesso da parte di autorità pubbliche, nazionali o unionali - comprese le diverse forme di agevolazione fiscale (credito d'imposta, detrazioni, ecc.).

10. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno (**09 febbraio 2022**) e fino al termine di conclusione dell'operazione di cui al punto 4, lettera b);

11. Il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali, entro la misura massima prevista dall'art. 10 dell'Allegato A al bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN, corredata di garanzia bancaria o equivalente a favore di Ag.E.A, di importo pari al 100% dell'anticipazione stessa. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

- a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
- b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

12. Il beneficiario può richiedere la liquidazione in acconto del sostegno concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, con le modalità indicate all'art. 11 dell'Allegato A al bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 11 medesimo. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, da questo GAL, per tempo e in relazione alla complessità dell'investimento.

13. Il beneficiario può richiedere la liquidazione a saldo del sostegno concesso con le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato A al bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 12 medesimo.

14. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo le verifiche di ammissibilità, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

15. Il presente aiuto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato con "Codice Concessione RNA – COR" n. 9526246, a seguito delle verifiche propedeutiche effettuate avvalendosi dello stesso, così come specificato in premessa.

16. Con riferimento a quanto disposto con DGR 1977/2020 ad oggetto "Programma di sviluppo rurale FVG 2014-2020 – Integrazione modalità di rendicontazione dei costi", **si precisa che la condizione per l'eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall'inserimento del CUP**

(Codice Unico di Progetto) oppure da scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente la dicitura può essere “PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2”. Nel caso in cui la dicitura in fattura elettronica non fosse corretta o non fosse presente, il beneficiario, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa a valere sul Programma, dovrà provvedere alla sua regolarizzazione. Si segnala, altresì, che soluzioni diverse da quelle suindicate (inserimento del CUP o di scrittura equipollente) comporteranno l’inammissibilità della fattura.

17. Eventuali ulteriori prescrizioni:

- a) alla data della domanda di saldo sono confermati i requisiti previsti dal Bando per l’Aggregazione turistica locale, nonché i parametri che hanno determinato l’assegnazione di punteggi per l’articolazione, il tematismo e la durata della forma aggregativa.

18. Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del bando nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL.


**Il Presidente
Mauro Veneto**